

Determina DG - 338-2023



Oggetto: autorizzazione del subappalto a ITALPROIM Srl nell'ambito del Contratto Rep. n. 53/2023, stipulato in data 3 maggio 2023 tra AIFA e l'OE NICMA FACILITY SpA per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso le sedi dell'AIFA in Roma - CIG 9252020070 (Mod. 232_01 prot. n. 0101986-09/08/2023-AIFA-AIFA-P del 09/08/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Viste la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del

decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021);

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati ed in particolare l'art. 229 comma 2 in virtù del quale *“Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”*;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” applicabile *ratione temporis* a tutte le procedure di acquisto indette entro il 30 giugno 2023, ed in particolare l'art. 105 che disciplina il subappalto;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 83 del 10/03/2023, con la quale è stata aggiudicata all'OE NICMA FACILITY SpA la procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso le sedi dell'AIFA in Roma, svolta con modalità telematica a procedura aperta nei settori ordinari sopra soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG 9252020070 - CUI S97345810580202100018;

Considerato che l'OE NICMA FACILITY SpA, in sede di offerta ha dichiarato, nel DGUE, l'intenzione di concedere in subappalto *“tutte le attività previste dall'appalto ad esclusione del presidio tecnico fisso, di reperibilità e pronto intervento, nel limite del 49%”*;

Visto il Contratto Rep. n. 53/2023, stipulato da AIFA in data 03/05/2023 con l'OE NICMA FACILITY SpA, per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso le sedi dell'AIFA in Roma - CIG 9252020070, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal giorno 08/05/2023;

Vista la nota acquisita al protocollo AIFA n. 0101864-09/08/2023-AIFA-AIFA-A con cui l'OE NICMA FACILITY SpA ha presentato ad AIFA istanza di autorizzazione del contratto di subappalto per l'esecuzione dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio di AIFA, stipulato in data 08/08/2023 con la società ITALPROIM Srl, con sede in Roma - Via Salvatore Barzilai n. 219, fino al 31/12/2024;

Visto l'art. 105 del d. Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* al contratto in parola, il quale disciplina la fattispecie del subappalto individuando la documentazione che in tal caso l'OE deve inviare alla Stazione appaltante;

Vista la documentazione prodotta, come previsto dall'art. 105 sopra citato, ed in particolare esaminato il contratto di subappalto con cui l'OE NICMA FACILITY SpA ha subappaltato all'OE ITALPROIM Srl, per un corrispettivo pari ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre IVA, i servizi di manutenzione degli impianti antincendio di AIFA, fino al 31/12/2024;

Vista la nota a mezzo e-mail del 02/08/2023, con la quale il RUP, all'esito dell'esame di detta documentazione, ha reso il proprio nulla osta all'autorizzazione del subappalto in parola, avendone verificato i presupposti di legittimità;

Vista la nota a mezzo e-mail del 09/08/2023, con la quale il DEC ha reso il proprio nulla osta all'autorizzazione del subappalto in parola;

Vista altresì l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse del dirigente richiedente l'autorizzazione al subappalto nei confronti della società ITALPROIM S.r.l. (All. 1);

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Area Amministrativa prot. n. 0101986-09/08/2023-AIFA-AIFA-P del 09/08/2023, acquisito in pari data al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 0101989-09/08/2023-AIFA-AIFA-A con il quale si richiede di procedere con l'autorizzazione al subappalto in parola sino al 31/12/2024;

Preso atto che, in base al predetto contratto di subappalto, il pagamento di quanto dovuto a ITALPROIM Srl resta a cura e spese della società subappaltante NICMA FACILITY SpA, pertanto nulla dovendo AIFA al subappaltatore;

Vista la delega temporanea ex art. 10, comma 4, del D.M. 20/09/2004 n. 245, prot. n. 102063 del 09/08/2023, con la quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, in qualità di Sostituto del Direttore Generale, ha nominato il Dott. Alessandro Milonis, dirigente di seconda fascia dell'AIFA, a sostituirla temporaneamente nell'esercizio delle ordinarie funzioni attribuite in caso di propria assenza o impedimento nelle giornate dal 10 al 25 agosto 2023;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1 (autorizzazione del subappalto)

1. Con riferimento al Contratto Rep. n. 53/2023, stipulato da AIFA in data 03/05/2023 con l'OE NICMA FACILITY SpA, giusta determina del Sostituto del Direttore Generale n. 83/2023, per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso le sedi dell'AIFA in Roma - CIG 9252020070, con il presente provvedimento si autorizza, sino al 31/12/2024, il subappalto dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio di AIFA, nei termini di cui al contratto stipulato il giorno 08/08/2023 tra la società NICMA FACILITY SpA e la società ITALPROIM Srl, con sede in Roma - Via Salvatore Barzilai n. 219, Partita IVA n. 01488891001.
2. La presente autorizzazione decade in caso di esito negativo della verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
3. La presente autorizzazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia rispetto a quanto previsto con la sopra citata Determina autorizzativa del Sostituto del Direttore Generale n. 83/2023, restando in capo all'OE NICMA FACILITY SpA il pagamento di quanto dovuto a ITALPROIM S.r.l., in virtù del contratto di subappalto in parola.

Art. 2 (pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

P. il Sostituto del Direttore Generale
Il Dirigente
Alessandro Milonis

Allegato:

- N. 1 Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti della società ITALPROIM S.r.l. in qualità di subappaltatore.

Pubblicato sul profilo del committente in data __/__/__